COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.12.2005
COM(2005) 686 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del 5 ottobre 1987 ha modificato lo statuto, aggiungendovi un allegato X contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico, le cui modalità applicabili ai funzionari con sede nei paesi suddetti vengono specificate negli articoli 11, 12 e 13 del nuovo allegato. Secondo questo regime, la retribuzione è pagata in Belgio in euro, ma può anche essere pagata, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest'ultimo caso, alla parte della retribuzione pagata in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore.

Conformemente all'articolo 13 del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987.

Dall'entrata in vigore del nuovo statuto, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali.

Conformemente all'articolo 13 dell'allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa ormai una volta all'anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2004, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005, del 4 febbraio 2005.

L'articolo 33, paragrafo 4 del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri ha istituito una base giuridica che autorizza la proroga dell'applicazione dell'allegato X dello statuto (regime paesi terzi) ai funzionari che continuano a prestare servizio nei nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione. Occorre pertanto fissare coefficienti correttori per i nuovi Stati membri in conformità non solo dell'allegato XI dello statuto ma anche dell'allegato X.

La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione.

L'incidenza finanziaria è minima per quanto riguarda il bilancio globale di funzionamento delle delegazioni.

Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori della Comunità si basa sul principio dell'equivalenza del potere d'acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles.

L'applicazione di questo principio è basata sulle parità economiche calcolate da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica

per il tasso di cambio. L'operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles.

I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

La tabella A indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2005, le nuove parità economiche, i tassi di cambio corrispondenti e i coefficienti correttori risultanti.

La tabella B indica, per ogni sede di servizio, l'andamento percentuale dei dati della tabella A rispetto a luglio 2004.

ALLEGATO

TABELLA A

	SEDI DI SERVIZIO	Parità economiche luglio 2005	Tassi di cambio luglio 2005 (*)	Coefficienti correttori luglio 2005 (**)
(***)	Afghanistan	0	0	0
	Sudafrica	5,396	8,1063	66,6
	Albania	106,9	124,069	86,2
	Algeria	79,43	88,9791	89,3
	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	42,92	61,3719	69,9
	Angola	1,525	1,2054	126,5
	Arabia Saudita	3,965	4,5885	86,4
	Argentina	2,212	3,4936	63,3
	Armenia	561,9	535,69	104,9
	Australia	1,667	1,5828	105,3
	Bangladesh	41,57	78,0249	53,3
	Barbados	3,056	2,39875	127,4
	Benin	609	655,957	92,8
	Bolivia	5,101	9,76374	52,2
	Bosnia Erzegovina	1,435	1,95583	73,4
	Botswana	4,211	6,70916	62,8
	Brasile	2,211	2,87914	76,8
	Bulgaria	1,446	1,9556	73,9
	Burkina Faso	575,1	655,957	87,7
(***)	Burundi	0	0	0
	Cambogia	3371	4984	67,6
	Camerun	664,6	655,957	101,3
	Canada	1,258	1,4864	84,6
	Capo Verde	81,85	110,265	74,2
	Cile	556,4	700,7	79,4
	Cina	7,828	9,9765	78,5
	Cipro	0,5809	0,5735	101,3
	Cisgiordania e Gaza	5	5,47372	91,3
	Colombia	1994	2795,65	71,3
	Congo	851,4	655,957	129,8
	Corea del Sud	1345	1243,25	108,2
	Costa Rica	416,7	575,229	72,4
	Costa d'Avorio	729,7	655,957	111,2
	Croazia	7,443	7,3101	101,8
	Cuba	1,121	1,2054	93
	Gibuti	216,6	214,225	101,1
	Egitto	4,006	7,045	56,9
	El Salvador	0,985	1,2054	81,7
	Ecuador	0,8503	1,2054	70,5
	Eritrea	9,659	18,938	51
	Estonia	12,15	15,6466	77,7
	Stati Uniti (New York)	1,287	1,2054	106,8
	Stati Uniti (Washington)	1,25	1,2054	103,7
	Etiopia	8,536	10,5315	81,1
	Gabon	761,3	655,957	116,1

	SEDI DI SERVIZIO	Parità economiche luglio 2005	Tassi di cambio luglio 2005 (*)	Coefficienti correttori luglio 2005 (**)
	Gambia	17,36	33,95	51,1
	Georgia	2,099	2,18491	96,1
	Ghana	8828	11115	79,4
	Guatemala	7,782	9,16297	84,9
	Guinea	2770	4631,24	59,8
	Guinea Bissau	913,3	655,957	139,2
	Guyana	138,8	229,026	60,6
	Haiti	49,95	49,5679	100,8
	Honduras	17,32	22,8193	75,9
	Hong Kong	8,205	9,3698	87,6
	Ungheria	193,3	247,66	78,1
	Figi	1,598	2,03936	78,4
	Isole Salomone	7,813	9,14815	85,4
	India	27,23	52,82	51,6
	Indonesia	9216	11713,5	78,7
	Israele	5,007	5,47372	91,5
	Giamaica	68,21	74,5725	91,5
	Giappone (Naka)	167,1	133,03	125,6
	Giappone (Tokyo)	176,8	133,03	132,9
	Giordania	0,6493	0,854629	76
	Kazakistan	184,3	163,37	112,8
	Kenya	81,09	91,9249	88,2
	Kirghizistan	41,79	49,3744	84,6
	Laos	9758	13069,5	74,7
	Lesotho	6,025	8,1063	74,3
	Lettonia	0,4958	0,6963	71,2
	Libano	1921	1817,14	105,7
(***)	Liberia	0	0	0
	Lituania	2,549	3,4528	73,8
	Madagascar	1788	2487,55	71,9
	Malaysia	3,387	4,582	73,9
	Malawi	113,8	148,949	76,4
	Mali	648	655,957	98,8
	Malta	0,4202	0,4293	97,9
	Marocco	9,435	10,961	86,1
	Maurizio	26,35	35,1315	75
	Mauritania	230	320,7	71,7
	Messico	10,12	12,9942	77,9
(***)	Moldavia	0	0	0
	Mozambico	22039	30307,9	72,7
	Namibia	6,448	8,1063	79,5
	Nepal	62,27	85,595	72,7
	Nicaragua	13,67	20,2387	67,5
	Niger	602,2	655,957	91,8
	Nigeria	138,1	160,339	86,1
	Norvegia	10,46	7,897	132,5
	Nuova Caledonia	143,7	119,332	120,4
	Nuova Zelanda	1,837	1,7219	106,7
	Uganda	1607	2125,48	75,6

	SEDI DI SERVIZIO	Parità economiche luglio 2005	Tassi di cambio luglio 2005 (*)	Coefficienti correttori luglio 2005 (**)
	Pakistan	37,28	70,4177	52,9
	Papua Nuova Guinea	2,922	3,78143	77,3
	Paraguay	4777	7235	66
	Perù	3,391	3,92177	86,5
	Filippine	34,7	67,472	51,4
	Polonia	3,161	4,0521	78
	Repubblica centrafricana	771,3	655,957	117,6
	Repubblica democratica del Congo	1,671	1,2054	138,6
	Repubblica dominicana	29,55	34,8481	84,8
	Repubblica ceca	24,64	30,03	82,1
	Romania	2,031	3,6041	56,4
	Russia	38,03	34,566	110
	Ruanda	593,6	676,991	87,7
	Senegal	513,2	655,957	78,2
	Serbia e Montenegro	51,06	82,7353	61,7
	Sierra Leone	2497	3465,85	72
	Singapore	1,983	2,0314	97,6
	Slovacchia	33,58	38,407	87,4
	Slovenia	183	239,46	76,4
(***)	Somalia	0	0	0
	Sudan	131,5	303,135	43,4
	Sri Lanka	74,05	121,767	60,8
	Svizzera	1,837	1,5471	118,7
	Suriname	1,833	3,35	54,7
	Swaziland	5,65	8,1063	69,7
	Siria	43,91	65,055	67,5
	Tagikistan	2,741	3,75603	73
	Taiwan	36,65	38,094	96,2
	Tanzania	846,4	1372,85	61,7
	Ciad	856,4	655,957	130,6
	Thailandia	30,8	49,803	61,8
	Togo	622,9	655,957	95
	Trinidad e Tobago	5,466	7,4041	73,8
	Tunisia	1,162	1,5998	72,6
	Turchia	1,516	1,6264	93,2
	Ucraina	6,164	6,0994	101,1
	Uruguay	22,14	29,5926	74,8
	Vanuatu	163,7	131,89	124,1
	Venezuela	1692	2824,02	59,9
	Vietnam	10150	19261,4	52,7
	Yemen	178	234,976	75,8
	Zambia	3149	5633,29	55,9
	Zimbabwe	7466	11907,9	62,7

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Angola, Cuba, El Salvador, Ecuador, Repubblica democratica del Congo = USD)

(**) Bruxelles = 100%

(***) Non disponibile

ALLEGATO

TABELLA B

SEDI DI SERVIZIO	ANDAMENTO (in %) luglio 2005 rispetto a luglio 2004		
	Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
Afghanistan	-	-	-
Sudafrica	2,86	-6,93	-3,81
Albania	-1,27	-0,52	-1,73
Algeria	9,35	-2,20	7,03
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	-5,23	0,39	-4,85
Angola	12,50	0,95	13,60
Arabia Saudita	3,49	-2,97	0,47
Argentina	5,51	3,29	9,14
Armenia	-	-	-
Australia	1,71	9,54	12,41
Bangladesh	6,03	-5,52	0,53
Barbados	12,80	0,94	13,84
Benin	6,65	0,00	6,71
Bolivia	9,49	-1,05	8,39
Bosnia Erzegovina	1,65	0,00	1,64
Botswana	8,02	-18,28	-8,64
Brasile	6,22	23,80	39,40
Bulgaria	-0,14	0,01	-0,08
Burkina Faso	6,96	0,00	6,92
Burundi	-	-	-
Cambogia	7,50	-2,21	5,20
Camerun	3,44	0,00	3,50
Canada	1,26	9,13	11,48
Capo Verde	0,28	0,00	0,31
Cile	2,87	9,99	14,26
Cina	4,93	0,37	5,32
Cipro	-0,22	1,38	1,19
Cisgiordania e Gaza	6,18	0,06	6,21
Colombia	4,88	15,40	24,03
Congo	1,00	0,00	1,01
Corea del Sud	6,36	11,30	19,98
Costa Rica	14,20	-8,27	5,45
Costa d'Avorio	2,93	0,00	2,90
Croazia	2,03	0,76	2,85
Cuba	4,04	0,95	5,04
Gibuti	5,95	0,95	6,97
Egitto	17,13	6,06	24,70
El Salvador	-	-	-
Ecuador	2,64	0,95	3,58
Eritrea	42,87	-9,13	30,78

SEDI DI SERVIZIO	ANDAMENTO (in %) luglio 2005 rispetto a luglio 2004		
	Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
Estonia	3,33	0,00	3,28
Stati Uniti (New York)	2,16	0,95	3,17
Stati Uniti (Washington)	3,22	0,95	4,22
Etiopia	19,17	-0,12	19,02
Gabon	2,90	0,00	2,89
Gambia	30,06	6,39	38,97
Georgia	-	-	8,90
Ghana	20,71	-2,16	18,20
Guatemala	12,84	4,83	18,61
Guinea	47,87	-89,32	-21,93
Guinea Bissau	1,62	0,00	1,63
Guyana	0,04	5,33	5,73
Haiti	9,62	-10,25	-0,61
Honduras	-	-	-
Hong Kong	2,61	1,29	4,00
Ungheria	2,77	2,05	4,91
Figi	3,93	6,78	11,50
Isole Salomone	6,13	-0,35	5,70
India	3,54	4,36	8,31
Indonesia	7,93	-2,50	5,33
Israele	3,32	0,06	3,35
Giamaica	12,63	-1,86	10,60
Giappone (Naka)	0,91	-0,91	0,02
Giappone (Tokyo)	0,15	-0,91	-0,76
Giordania	2,79	0,94	3,79
Kazakistan	-	-	17,38
Kenya	16,83	3,94	21,68
Kirghizistan	-	-	-
Laos	12,18	-1,26	10,77
Lesotho	9,46	-6,93	2,37
Lettonia	4,38	-6,08	-1,65
Libano	17,84	0,95	18,90
Liberia	-	-	-
Lituania	0,10	0,00	0,15
Madagascar	-	-	26,57
Malaysia	3,27	0,30	3,53
Malawi	19,25	-13,06	5,48
Mali	10,97	0,00	10,99
Malta	1,12	-0,77	0,38
Marocco	3,91	0,15	4,08
Maurizio	7,68	-5,03	2,46
Mauritania	22,34	0,76	23,23
Messico	1,97	6,88	9,56

SEDI DI SERVIZIO	ANDAMENTO (in %) luglio 2005 rispetto a luglio 2004		
	Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
Moldavia	-	-	-
Mozambico	2,99	-6,99	-3,69
Namibia	1,95	-6,93	-4,62
Nepal	4,93	5,84	11,40
Nicaragua	8,67	-4,09	4,40
Niger	4,79	0,00	4,80
Nigeria	18,91	4,76	24,78
Norvegia	0,43	5,18	5,93
Nuova Caledonia	0,48	0,00	0,51
Nuova Zelanda	-	-	-
Uganda	2,51	2,54	5,18
Pakistan	8,81	-2,95	5,66
Papua Nuova Guinea	-2,51	3,46	1,01
Paraguay	6,34	-1,12	5,13
Perù	1,92	7,11	9,72
Filippine	7,81	0,97	8,97
Polonia	0,57	10,80	12,73
Repubblica centrafricana	7,57	0,00	7,58
Repubblica democratica del Congo	-0,11	0,95	0,83
Repubblica dominicana	4,94	40,02	74,85
Repubblica ceca	-4,72	6,04	1,42
Romania	-	-	13,14
Russia	4,88	2,28	7,34
Ruanda	9,04	3,55	12,99
Senegal	-0,63	0,00	-0,58
Serbia e Montenegro	14,94	-15,08	-0,14
Sierra Leone	9,27	-6,76	2,33
Singapore	1,68	2,52	4,28
Slovacchia	-1,08	3,90	2,97
Slovenia	-7,27	0,16	-7,16
Somalia	-	-	-
Sudan	8,13	3,82	12,38
Sri Lanka	11,44	1,86	13,46
Svizzera	2,49	-1,25	1,20
Suriname	4,82	-1,67	3,06
Swaziland	6,54	-6,93	-0,43
Siria	10,10	-4,84	4,96
Tagikistan	-	-	-
Taiwan	3,62	7,30	11,75
Tanzania	8,40	-1,83	6,48
Ciad	14,31	0,00	14,32
Thailandia	7,43	-0,56	6,82
Togo	-1,95	0,00	-2,00

SEDI DI SERVIZIO	ANDAMENTO (in %) luglio 2005 rispetto a luglio 2004		
	Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
Trinidad e Tobago	4,63	1,73	6,53
Tunisia	2,70	-4,41	-1,62
Turchia	-	-	18,72
Ucraina	-	-	9,84
Uruguay	5,02	17,91	27,88
Vanuatu	1,39	6,29	8,24
Venezuela	15,12	-21,15	-5,04
Vietnam	4,50	-1,12	3,32
Yemen	-	-	-
Zambia	14,18	3,86	18,69
Zimbabwe	121,74	-83,70	20,81

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005[2], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005[3] possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
2 GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1.
3 GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

(4) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1° luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2005
(***)	Afghanistan	0
	Sudafrica	66,6
	Albania	86,2
	Algeria	89,3
	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	69,9
	Angola	126,5
	Arabia Saudita	86,4
	Argentina	63,3
	Armenia	104,9
	Australia	105,3
	Bangladesh	53,3
	Barbados	127,4
	Benin	92,8
	Bolivia	52,2
	Bosnia Erzegovina	73,4
	Botswana	62,8
	Brasile	76,8
	Bulgaria	73,9
	Burkina Faso	87,7
(***)	Burundi	0
	Cambogia	67,6
	Camerun	101,3
	Canada	84,6
	Capo Verde	74,2
	Cile	79,4
	Cina	78,5
	Cipro	101,3
	Cisgiordania e Gaza	91,3
	Colombia	71,3
	Congo	129,8
	Corea del Sud	108,2
	Costa Rica	72,4
	Costa d'Avorio	111,2
	Croazia	101,8
	Cuba	93
	Gibuti	101,1
	Egitto	56,9
	El Salvador	81,7
	Ecuador	70,5
	Eritrea	51
	Estonia	77,7
	Stati Uniti (New York)	106,8
	Stati Uniti (Washington)	103,7
	Etiopia	81,1
	Gabon	116,1
	Gambia	51,1

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2005
	Georgia	96,1
	Ghana	79,4
	Guatemala	84,9
	Guinea	59,8
	Guinea Bissau	139,2
	Guyana	60,6
	Haiti	100,8
	Honduras	75,9
	Hong Kong	87,6
	Ungheria	78,1
	Figi	78,4
	Isole Salomone	85,4
	India	51,6
	Indonesia	78,7
	Israele	91,5
	Giamaica	91,5
	Giappone (Naka)	125,6
	Giappone (Tokyo)	132,9
	Giordania	76
	Kazakistan	112,8
	Kenya	88,2
	Kirghizistan	84,6
	Laos	74,7
	Lesotho	74,3
	Lettonia	71,2
	Libano	105,7
(***)	Liberia	0
	Lituania	73,8
	Madagascar	71,9
	Malaysia	73,9
	Malawi	76,4
	Mali	98,8
	Malta	97,9
	Marocco	86,1
	Maurizio	75
	Mauritania	71,7
	Messico	77,9
(***)	Moldavia	0
	Mozambico	72,7
	Namibia	79,5
	Nepal	72,7
	Nicaragua	67,5
	Niger	91,8
	Nigeria	86,1
	Norvegia	132,5
	Nuova Caledonia	120,4
	Nuova Zelanda	106,7
	Uganda	75,6

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2005
	Pakistan	52,9
	Papua Nuova Guinea	77,3
	Paraguay	66
	Perù	86,5
	Filippine	51,4
	Polonia	78
	Repubblica centrafricana	117,6
	Repubblica democratica del Congo	138,6
	Repubblica dominicana	84,8
	Repubblica ceca	82,1
	Romania	56,4
	Russia	110
	Ruanda	87,7
	Senegal	78,2
	Serbia e Montenegro	61,7
	Sierra Leone	72
	Singapore	97,6
	Slovacchia	87,4
	Slovenia	76,4
(***)	Somalia	0
	Sudan	43,4
	Sri Lanka	60,8
	Svizzera	118,7
	Suriname	54,7
	Swaziland	69,7
	Siria	67,5
	Tagikistan	73
	Taiwan	96,2
	Tanzania	61,7
	Ciad	130,6
	Thailandia	61,8
	Togo	95
	Trinidad e Tobago	73,8
	Tunisia	72,6
	Turchia	93,2
	Ucraina	101,1
	Uruguay	74,8
	Vanuatu	124,1
	Venezuela	59,9
	Vietnam	52,7
	Yemen	75,8
	Zambia	55,9
	Zimbabwe	62,7

(***) Non disponibile

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione.

2. LINEA DI BILANCIO

XX-010102-01

3. BASE GIURIDICA

Articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto.

4. INCIDENZA FINANZIARIA

4.1	**Importo provvisorio delle spese effettive per il 2005**	**€ 134 500 000 (€ 1 120 833,33 al mese) (1)**
4.2	**Stima dell'incidenza dei coefficienti correttori di luglio 2005**	**+ € 19 710,97 (2)**
4.3	**Stima della spesa annuale [(2) x 12]**	**+ € 236 531,64**
4.4	**Incidenza rispetto all'importo stimato delle spese effettive [(2) : (1)]**	**+ 1,7585%**

Questa incidenza finanziaria non comprende l'incidenza risultante dai coefficienti correttori intermedi fissati mensilmente dalla Commissione.